

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA E

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale n°80213470588)

CIG: 0553696C61

ATTO AGGIUNTIVO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società "FINCANTIERI S.P.A." con sede legale in Trieste (TS), per le modifiche, varianti ed integrazioni da apportare al Contratto n°20083 di Repertorio in data 02 dicembre 2011 relativo alla stesura degli Studi di riduzione del rischio e definizione del progetto di una nave tipo Landing Helicopter Dock (LHD) e di una nave tipo Logistic Supply Ship (LSS) senza variazioni dell'importo complessivo del Contratto stesso.

L'anno duemilaquattordici, il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, Dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM
Divisione Contratti
Repertorio 20274
in data 11 MAG 2014

e/103

MR

Maniscalco

gff

Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARSI:

- la Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (Direzione degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali del 23 gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 12 marzo 2013;

e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Società",

- l'Ing. Marco REGGIO nato a Genova il 10/02/1967, in qualità di Procuratore Speciale della Società "FINCANTIERI S.P.A." con sede legale in Trieste - Via Genova n°1 - (codice fiscale n°00397130584), come risulta dalla visura camerale in data 15/04/2014 e dalla Procura Speciale n°90323 di Repertorio in data 03/04/2014.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità

del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico - amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

1. con il contratto di Rep. 20083 in data 02/12/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 13/03/2012 reg. n°2 Difesa, foglio n°153 Contratti, sono stati acquisiti gli studi di riduzione del rischio e definizione del progetto delle nuove unità navali tipo LHD (Amphibious Assault Ship Multipurpose) e tipo LSS (Logistic Support Ship);
2. con il foglio n. M_D MSTAT0003872 in data 11/11/2013 MARJSTAT/SPMM, a seguito di mutate esigenze tecniche, ha conferito mandato a NAVARM per apportare alcune varianti, modifiche ed integrazioni alle attività di studio cui al punto 1. al fine di adeguare le prestazioni ai mutati elementi di indirizzo, lasciando invariati i contenuti di alto livello connessi con l'impiego delle risorse;
3. il finanziamento dell'attività di cui al precedente punto 1. è stato assicurato dal

MAR 2

Navarm

Spa

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Decreto Legge n°40, del 25 marzo 2010 (convertito nella Legge n°73 del 2010);

4. i termini di esecuzione del sublotto 1.1 sono stati sospesi in data 15 giugno 2012 con Verbale inviato alla Società con il dp.1/1/28984 del 26/07/2012;

5. il MiSE con fg prot.0197104 del 28/11/2013 ha rilasciato il proprio nulla osta alla rimodulazione del programma in parola;

6. il sublotto 2.1. Studi di fattibilità di una Nave tipo LSS è stato approvato con Verbale n.420 in data 03/09/2013;

7. per quanto indicato al precedente punto 2., si rende necessario introdurre modifiche/varianti ed integrazioni al Contratto e all'allegato 1 "Specifica Tecnica", in particolare vengono introdotte e/o rimodulate le prestazioni oggetto di fornitura dei Sublotti 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 e 2.3;

8. quota parte dell'importo del sublotto 1.3, viene destinato a copertura delle prestazioni introdotte senza variazioni del prezzo complessivo della fornitura stessa;

9. a seguito della determinazione a contrarre n.106 del 06/12/2013, della nota integrativa in pari data

e delle note integrative in data 17/02/2014 e 25/03/2014, è stata inviata la richiesta di offerta alla società il 18/12/2013 e richieste d'integrazione dell'offerta in data 18/02/2014 e 26/03/2014, per la variazione dei termini di fornitura di cui ai sublotti 1.2, 1.3 e 2.2;

10. la Società ha presentato offerta n. MM-SPC 001736/2014 in data 24/01/2014, sostituita dalla offerta presentata con lettera n.MM-SPC 001833/2014 in data 25/02/2014 e integrata con lettera n. MM-SPC 000376/2014 in data 03/04/2014.

11. una Commissione ha eseguito l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;

12. per quanto indicato al precedente punto 9, i nuovi importi dei sublotti 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 e 2.3, che non modificano l'importo complessivo del Contratto, sono stati sottoposti all'accettazione e alla sottoscrizione da parte della Società con Dp. M_D GNAV 0010047 in data 11/04/2014, unitamente al Patto di Integrità;

13. salvo le modifiche risultanti dal presente Atto Aggiuntivo, restano confermate tutte le condizioni stabilite dal Contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

MR
Alaisolco
gta

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero della Difesa D.P.R. 15 novembre 2012, n°236 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso, si applicano le disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207, regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, che, benché non allegato al presente atto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 1.BIS (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile del Procedimento è il Capo della 1ª Divisione. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto sarà indicato dal RUP successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente Atto Aggiuntivo nei modi di legge.

ARTICOLO 2 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

Invariato rispetto al contratto.

ARTICOLO 3 (OGGETTO)

3.1. La Società s'impegna a fornire le modifiche /varianti ed integrazioni degli Studi di riduzione del rischio e definizione del progetto di una Unità

anfibia tipo "LHD" e di una Unità di Supporto Logistico tipo "LSS" come indicato nell'allegato 1 "Specifica Tecnica S.T." che sostituisce la S.T. del Contratto e che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente Atto Aggiuntivo.

In particolare le prestazioni oggetto di fornitura vengono rimodulate come di seguito indicato:

LOTTO 1: STUDIO E PROGETTAZIONE DI UNA NAVE TIPO LHD:

- Sublotto 1.1: Studi di fattibilità di una nave tipo LHD - le attività sono rimodulate come indicato al paragrafo 3. di cui alla S.T.;

- Sublotto 1.2: Progetto di base di una nave tipo LHD - le attività sono rimodulate come indicato al paragrafo 4. di cui alla S.T.;

- Sublotto 1.3 Progetto funzionale del Sistema di Piattaforma di una nave tipo LHD - rimodulato in "Progetto di una plancia con modello fisico", come indicato al paragrafo 5. di cui alla S.T. articolato in:

- sublotto 1.3.1: realizzazione della realtà virtuale della Plancia/COC e HW di supporto per il sopracitato SW;

- sublotto 1.3.2: realizzazione del modello fisico

MR 4/12

Alvaresco

FFJ

(mock-up) e montaggio;

LOTTO 2: STUDIO E PROGETTAZIONE DI UNA NAVE TIPO LSS:

- Sublotto 2.1: Studi di fattibilità di una nave tipo LSS - già consegnato;

- Sublotto 2.2: Progetto di base di una nave tipo LSS - le attività vengono incrementate, come indicato al paragrafo 8. della S.T.;

- Sublotto 2.3: Progetto funzionale del Sistema di Piattaforma di una nave tipo LSS - le attività vengono incrementate come indicato al paragrafo 9. della S.T.;

- Sublotto 2.4: Progetto funzionale del Sistema di Combattimento di una nave tipo LSS - invariato, come indicato al paragrafo 10. della S.T..

3.2. In relazione alla sola attività di cui al Sublotto 1.3 è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento di valutazione preliminare dei rischi da interferenza (DUVRI in ALLEGATO 2), che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere alla Società; eventuali oneri aggiuntivi saranno riconosciuti alla Società, a consuntivo, detraendoli dal prezzo massimo del Sublotto 1.3, con le modalità indicate al paragrafo

13 della S.T. cui si rinvia.

Considerato che per le attività previste dal presente contratto, il datore di lavoro non coincide con il committente, secondo quanto previsto dall'art. 26 3ter del D.Lgs. n°81 del 09/04/2008, il documento di valutazione dei rischi da interferenze, redatto dalla Stazione Appaltante, recherà una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, per le attività di cui al Sublotto 1.3. Sarà cura del soggetto presso il quale deve essere eseguita la predetta attività, prima dell'inizio dell'esecuzione, integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

La Società dovrà rispettare le norme in materia di sicurezza del lavoro ed in particolare dovrà attenersi a quanto previsto dal D.lgs. n°81 del 09/04/2008, - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

MR

Alvarado

off

lavoro" e successive modifiche e nella "Circolare SMM 1062/UEU ediz. Dicembre 2011- Attuazione delle norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro", per quanto applicabile.

Per la tipologia delle prestazioni di cui ai Sublotti 1.1, 1.2, 2.2, 2.3 e 2.4, di natura esclusivamente intellettuale, in conformità alle norme attualmente in vigore in materia di tutela e di sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 09.04.2008 n°81, valutata l'assenza di interferenze, le parti ritengono di non dover procedere alla elaborazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza).

ARTICOLO 4 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura resta invariato in € 18.329.060,00 (euro diciottomilioni-trecentoventinovemilasessanta/00) rispetto al contratto.

Per effetto delle modifiche/varianti introdotte, l'importo dei lotti e sublotti viene così rideterminato:

LOTTO 1: € 5.808.679,00 (euro cinquemilioni-ottocentottomilaseicentosettantanove/00) suddiviso in:

- Sublotto 1.1: € 1.792.924,00 (euro unmilione-

settecentonovantaduemilanovecentoventi-quattro/00;

- Sublotto 1.2: € 3.843.755,00 (euro tremilioni-ottocentoquarantatremilasettecentocinquanta-cinque/00);

- Sublotto 1.3: € 172.000,00 (euro centosettantaduemila/00 articolato in:

- Sublotto 1.3.1: € 86.000,00 (euro ottantaseimila/00);

- Sublotto 1.3.2: € 86.000,00 (euro ottantaseimila/00) di cui € 10.000 (euro diecimila/00) per prestazioni a richiesta con le modalità indicate nella "Specifica Tecnica" di cui al paragrafo 5. e per eventuali ulteriori misure da adottare per eliminare rischi da interferenza, studi aggiuntivi, aggiunta di particolari di allestimento, ecc.;

LOTTO 2: € 12.520.381,00 (euro dodicimilioni-cinquecentoventimilatrecentottantuno/00) suddiviso in:

- Sublotto 2.1: € 980.061,00 (euro novecento-ottantamilasessantuno/00 (già corrisposto);

- Sublotto 2.2: € 2.681.883,00 (euro duemilioni-seicentottantunomilaottocentottantatre/00);

- Sublotto 2.3: € 7.326.637,00 (euro settemilioni-trecentoventiseimilaseicentotrentasette

MR

Karim

FF

/00);

- Sublotto 2.4: € 1.531.800,00 (euro un milione cinquecentotrentunomilaottocento/00)

invariato rispetto al contratto.

ARTICOLO 5 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

Invariato rispetto al contratto.

ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE)

Invariato rispetto al contratto.

ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E VERIFICA DI CONFORMITA')

7.1 Le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente contratto saranno presentate all'approvazione per l'accettazione presso NAVARM - 1^Divisione, entro i seguenti termini:

Lotto 1: STUDIO E PROGETTAZIONE DI UNA NAVE DI TIPO LHD:

- **Sublotto 1.1:** giorni solari complessivi 180 (centottanta). La decorrenza dei termini per l'esecuzione delle attività di cui al presente sublotto ha avuto inizio in data 6 marzo 2012 (data di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale è stata disposta l'anticipata esecuzione delle prestazioni). L'esecuzione della prestazione è stata sospesa in data 15 giugno 2012, come disposto con Verbale di

Sospensione senza numero, inviato alla Società con il dp.1/1/28984 del 26/07/2012 da NAVARM 1^ Divisione.

Per quanto sopra i "deliverables" (elencati in allegato 1.1 alla "S.T. n°1") costituenti il sublotto 1.1 del presente contratto, dovranno essere presentati a NAVARM - 1^Divisione per l'approvazione preliminare della "versione bozza" (in n°2 copie cartacee e n°5 copie elettroniche) entro i termini di adempimento residui pari a 49 giorni solari, decorrenti dalla ricezione, da parte della Società, di apposita comunicazione di ripresa delle attività, e comunque dopo l'avvenuta registrazione del presente contratto nei modi di legge.

La "versione definitiva" dei deliverables del sublotto 1.1. (in n°2 copie cartacee e n°5 copie elettroniche) sarà presentata a NAVARM - 1^Divisione, per l'approvazione definitiva e l'accettazione, entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Società, della comunicazione attestante l'approvazione dell'ultimo dei deliverables in versione bozza del sublotto stesso, unitamente alle eventuali correzioni da apportare nel corso della stampa in

MR/2

Alvarado

off

edizione definitiva;

- **sublotto 1.2:** i termini complessivi indicati in contratto in 180 (centottanta) giorni solari, sono ridotti di 40 giorni solari e rideterminati in complessivi 140 (centoquaranta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con cui verrà notificata l'accettazione del sublotto 1.1, eventualmente anche con osservazioni e comunque soltanto successivamente alle seguenti informazioni:

a) indicazione delle soluzioni tecniche scelte dalla MMI sulla base dei risultati degli studi di cui al sublotto 1.1;

b) scelta dell'Ente di Classifica di riferimento;

i "deliverables" costituenti il sublotto 1.2 del presente contratto ("deliverables" elencati in allegato 1.2 alla S.T.) dovranno essere presentati a NAVARM - 1^Divisione per l'approvazione preliminare in "versione bozza" (in n°2 copie cartacee e n°5 copie elettroniche) entro 120 giorni solari.

La "versione definitiva" dei deliverables di cui al sublotto 1.2 (in n° 2 copie cartacee e n° 5 copie software) sarà presentata a NAVARM - 1^Divisione

per l'approvazione definitiva e l'accettazione, entro 20 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Società, della comunicazione attestante l'accettazione dell'ultimo dei deliverables in versione bozza costituenti il sublotto stesso, unitamente alle eventuali correzioni da apportare nel corso della stampa in edizione definitiva;

- **sublotto 1.3** per effetto della rimodulazione e ridefinizione dello scopo di fornitura, i termini complessivi indicati in contratto in 300 (trecento) giorni solari, sono ridotti di 120 (centoventi) giorni solari e rideterminati in complessivi 180 (centottanta) giorni solari articolati nelle seguenti attività:

- sublotto 1.3.1: giorni solari 60 decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta registrazione del presente Atto Aggiuntivo nei modi di legge;

- sublotto 1.3.2: giorni solari 120 decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale verrà notificato il sito ove allestire il mock-up e sarà trasmesso il disegno costruttivo.

MR

Maniscalco

Offen

I tempi impiegati dall'Amministrazione per la definizione/prototipazione del modello di plancia non saranno conteggiati ai fini della verifica del rispetto dei termini di adempimento contrattuali (compresi tra la data di accettazione della fornitura del HW ed SW e la data di messa a disposizione del locale per modellazione plancia).

LOTTO 2 - STUDIO E PROGETTAZIONE DI UNA NAVE DI TIPO LSS:

- **sublotto 2.2:** i termini complessivi indicati in contratto in 150 (centocinquanta) giorni solari, sono ridotti di 10 (dieci) giorni solari e rideterminati in complessivi 140 (centoquaranta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta registrazione del presente Atto Aggiuntivo a cura del DEC nei modi di legge e comunque soltanto successivamente alle seguenti informazioni:

a) indicazioni delle soluzioni tecniche scelte dalla MMI sulla base dei risultati degli studi di cui al sublotto 2.1;

b) scelta dell'Ente di Classifica di riferimento;

i "deliverables" costituenti il sublotto 2.2 del presente contratto ("deliverables" elencati in

allegato 2.2 alla S.T.) dovranno essere presentati a NAVARM - 1^Divisione per l'approvazione preliminare in "versione bozza" (in n°2 copie cartacee e n°5 copie elettroniche) entro 120 (centoventi) giorni solari.

La "versione definitiva" dei deliverables di cui al sublotto 2.2 (in n°2 copie cartacee e n°5 copie software) sarà presentata a NAVARM - 1^ Divisione per l'approvazione definitiva e l'accettazione, entro 20 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Società, della comunicazione attestante l'accettazione dell'ultimo dei deliverables in versione bozza costituenti il sublotto stesso, unitamente alle eventuali correzioni da apportare nel corso della stampa in edizione definitiva;

- **sublotto 2.3:** i termini sono invariati rispetto al contratto;

- **sublotto 2.4:** i termini sono invariati rispetto al contratto.

7.2. La comunicazione da parte della Società di presentazione dei sublotti all'approvazione dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

a) i lotti/sublotti stessi rispondono alle condizioni tecniche contrattuali e hanno superato

M. P. 1/2

Alviseolo

Stefano

il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di Collaudo.

7.2.1. I sublotti presentati all'approvazione dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'ALLEGATO TECNICO, Articolo n°1, paragrafo 3.

7.2.2. Gli studi "deliverables" costituenti i Sublotti oggetto di fornitura, di cui agli allegati "1.1, 1.2, 2.2, 2.3 e 2.4 alla S.T." del presente contratto, saranno sviluppati a cura della Società e sottoposti all'approvazione per la verifica di conformità da una "Commissione di controllo" della Marina Militare M.M.I. appositamente costituita, la quale ne verificherà la rispondenza alle prescrizioni della S.T. stessa e formalizzerà a mezzo Verbale l'esito degli accertamenti eseguiti. Qualora la "Commissione di controllo" non approvi i "deliverables" o li approvi con osservazioni, la Società sarà tenuta a ripresentarli, entro i termini stabiliti dalla Commissione stessa e, comunque, non oltre i termini previsti per l'esecuzione di ogni singolo sublotto in "versione

bozza" e/o "Versione Definitiva".

7.2.3. L'approvazione e accettazione dei "deliverables" in versione definitiva verrà effettuata a cura di una Commissione della Marina Militare appositamente costituita secondo le norme in uso nell'A.D. richiamate al precedente articolo 1 e secondo le precisazioni contenute nella "Specifica Tecnica" di cui al precedente art.3.

7.2.4. In caso di rifiuto all'approvazione, i deliverables in versione definitiva potranno essere ripresentati alla nuova approvazione per l'accettazione entro la metà dei termini stabiliti e di cui al precedente punto 7.1.

In caso di mancata approvazione dei deliverables in versione definitiva, gli stessi non potranno essere ripresentati che una sola volta.

7.2.5. I tempi impiegati dall'Amministrazione per l'esame dei deliverables in versione bozza e in versione definitiva non saranno conteggiati ai fini della verifica del rispetto dei termini di adempimento contrattuali.

7.2.6. Gli esiti della verifica di conformità, dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati alla Società.

Per ciascun sublotto, entro 15 giorni solari,

MR

Kavirala

Offy

decorrenti dalla notifica dell'esito positivo della verifica di conformità, la Società dovrà inviare la fattura al Direttore dell'esecuzione presso NAVARM 1^Divisione, dettagliata, in originale o in formato elettronico (intestata alla 12^Divisione di NAVARM).

7.3. Ai sensi dell'Articolo 4, Comma 6, del D.Lgs. nr.231/2002 e successive modifiche, in considerazione della complessità delle Verifiche da eseguire a cura degli Organi Tecnici dell'AD, avvalendosi della deroga espressamente prevista dal predetto Articolo 4, le parti concordano che la Verifica di Conformità dei singoli sublotti, dovrà concludersi entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari per ciascun periodo di attività decorrenti dalla data di ricezione dell'ultimo "deliverable" in versione definitiva.

7.3.1. La verifica di conformità sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del 2010, ed in particolare sulla base degli esiti delle verifiche tecniche condotte e dei documenti contabili.

7.3.2. Il certificato di verifica di conformità contiene gli elementi menzionati nell'art. 322 del

D.P.R. 207/2010, con le precisazioni di cui al comma 2.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell'esecuzione, deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

7.4. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il DEC dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

7.5. Tutte le comunicazioni della società soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede il timbro dell'ufficio ricevente, a NAVARM - 1^Divisione, mediante una delle seguenti modalità:

- a)** Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it;
- b)** telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa;
- c)** lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a

M. Ruffini

Navarm

Offici

cui è stata consegnata.

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)

Invariato rispetto al contratto.

ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

9.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società contraente.

9.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte al responsabile del procedimento e

trattate secondo quanto previsto dalla Circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001 e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita ECP (Engineering Change Proposal) da inviare al CSSN La Spezia per approvazione. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno trenta (30) giorni solari prima della data di presentazione alle prove di verifica di conformità (collaudo).

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte della Società, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un Atto Aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso della Società contraente.

MR

Manisalo

Stey

9.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.

9.4 A parziale modifica di quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 101 del D.P.R. 236/2012 di cui all'articolo 1 del presente Atto Aggiuntivo, non si applica, in ogni caso, la disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

ARTICOLO 10 (DILAZIONE DEI TERMINI DI APPRONTAMENTO)

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificano ritardi nell'adempimento delle prestazioni, dovuti a cause di forza maggiore o

comunque a fatti non imputabili alla società, la stessa potrà chiedere all'Amministrazione uno spostamento dei termini, ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. 15/11/2012, n°236.

A tale scopo la società dovrà:

a) comunicare al Rup e al Dec presso Navarm 1^Divisione - entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, i fatti che hanno determinato i ritardi;

b) far pervenire alla predetta Divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, apposita istanza di spostamento dei termini, redatta in carta legale e corredata della documentazione probatoria.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Invariato rispetto al contratto.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c) del medesimo D.P.R., non prevedibili al momento della

MRuff

Laurolo

FFly

stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

Al di fuori dei casi precedenti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 106 del d.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità della fornitura in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la Società può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà alla società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla società di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

Invariato rispetto al contratto.

ARTICOLO 14 (ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Invariato rispetto al contratto.

M.R.

O. L. ...

Offici

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Invariato rispetto al contratto.

ARTICOLO 16 (ANDAMENTO LAVORATIVO)

Invariato rispetto al contratto.

ARTICOLO 16.BIS (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

16.b.1. In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico della Società o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135,136,138,139 e 140 del D.lgs. 163 del 2006.

16.b.2. L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla società, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dalla Società restano acquisiti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO)

Invariato rispetto al contratto.

ARTICOLO 18 (PAGAMENTI)

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

NAVARM 1^Divisione, responsabile dell'esecuzione contrattuale, provvederà ad inviare tempestivamente alla 12^Divisione, anticipandolo in formato elettronico, un dossier completo costituito da fattura e certificato di verifica di conformità comprensivo di verbale di consegna, documenti di assunzione in carico di inventario ed altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito.

I pagamenti saranno effettuati nel seguente modo:

- **sublotti 1.1, 1.2, 1.3.2 e 2.2:** - 100% dell'importo di ciascun sublotto contrattuale, dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità;
- **sublotto 2.1:** già corrisposto;
- **sublotti 1.3.1, 2.3 e 2.4:** - 90% dell'importo di ciascun sublotto contrattuale, dopo l'emissione

M. P. 2

Alaisalo

off

del relativo certificato di verifica di conformità;
- 10% dell'importo di ciascun sublotto contrattuale, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte di NAVARM - 1^Divisione; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Al fine di consentire i pagamenti a cura del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE), NAVARM provvederà ad asseverare al MISE - Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività (Divisione VIII) l'avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità dei sublotti della fornitura, trasmettendo alla predetta Amministrazione apposite certificazioni tecniche e finanziarie corredate dalla fattura e dalla documentazione prescritta come sopra indicato.

Dell'avvenuta trasmissione NAVARM darà informazione al contraente.

Emissione dei mandati di Pagamento: Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 4, Comma 4, del D.Lgs.

nr.231/2001 come modificato dal D.Lgs. nr.192/2012,
in considerazione della complessità delle Verifiche
da eseguire a cura degli Organi Tecnici dell'A.D.,
le parti concordano che i mandati di pagamento
saranno disposti dalla 12^a Divisione Liquidazioni
di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
emissione del Certificato di Verifica di conformità
o dalla ricezione della relativa fattura se
successiva a tale data.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di
interesse nella misura stabilita dall'Articolo 5
del citato Decreto Legislativo. Gli interessi di
mora decorreranno dal giorno successivo alla data
di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 19 (PENALITA')

19.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità i
termini di tempo, previsti al precedente art. 7,
saranno, nell'ambito di ciascun sublotto, sommati e
considerati come un unico termine complessivo.
Qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai
suddetti termini, per ogni periodo di ritardo pari
al decimo del termine sarà sottoposta alla penalità
del 2% (due per cento) dell'importo del sublotto
fino ad un massimo del 10% (dieci per cento)
dell'importo del sublotto cui l'inadempienza si

MLP

Stavros

Stavros

riferisce.

19.2. Per i periodi iniziati, ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

19.3. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente e addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

19.4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

19.5. L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, mediante posta Elettronica Certificata o raccomandata, con la quale è stata notificata l'applicazione delle penalità.

19.6. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa

riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 20 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 21 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati dal Ministero dello Sviluppo Economico con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato intestato al nome della Società contraente, codice IBAN IT 50 M 05034 02200 000000013961, presso la Banca Popolare Società Cooperativa (filiale di Trieste) - Agenzia 2 - Via San Nicolò n°12 e che le persone delegate ad operare su di esso sono i Signori:

ALLOSIA MARIO codice fiscale: LLSMRA48P08D969H;
BALDI UMBERTO codice fiscale: BLDMRT72H04H501S;
BOICO PIERO codice fiscale: BCOPRI59B12L424Z;
BONO GIUSEPPE codice fiscale: BNOGPP44C23G728P;
BULGARINI PAOLA codice fiscale: BLGPLA60B66H501X;

M.R. yfr

Louise

Effy

CATELLO MARCO codice fiscale: CTLMRC64M16Z107P;

COLOMBO ANDREA PAOLO codice fiscale:

CLMNRP64P15E514D;

DADO GIUSEPPE codice fiscale: DDAGPP69P03G888R;

GIOMBINI NICOLA codice fiscale: GMBNCL72D16C745E;

MAZZOLENI UMBERTO codice fiscale: MZZMRT65H03L483C;

NICCOLAI MANLIO codice fiscale: NCCMNL65T31A794M;

PALERMO FABRIZIO codice fiscale: PLRFRZ71B05G478C;

PAPPALIANI VITALIANO codice fiscale:

PPFVLN51A27H501J;

PASANISI CRISTIANO codice fiscale:

PSNCST79E18H501T.

Eventuali variazioni dei dati di C/C e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Produzione Industriale e Competitività (Divisione VIII) e, per conoscenza, al Ministero della Difesa - NAVARM.

La Società dichiara di esonerare le Amministrazioni dello Sviluppo Economico e della Difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 22 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n°136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

ARTICOLO 23 (GARANZIE)

Per le forniture di cui ai sublotti 1.1, 1.2, 1.3.2, 2.1 e 2.2 non sarà prevista la garanzia.

Dalla data di accettazione delle forniture di cui ai sublotti 1.3.1, 2.3 e 2.4, decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

Invariato rispetto al contratto.

ARTICOLO 24 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

24.1 La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

24.2 In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico

MR

Orlando

offici

di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo disporrà il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

24.3 In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo alla Società contraente, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'A.D. dichiarerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione

delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163 del 2006.

ARTICOLO 25 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^Divisione - per essere allegato al contratto.

MR

Lauro

eff

Le prestazioni costituenti oggetto del presente contratto non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n°633, in quanto relative alla redazione e sviluppo di progetti di ingegneria navale, finalizzati alla realizzazione di Unità Navali funzionali all'acquisizione delle stesse.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00 (euro duecento/00).

ARTICOLO 26 (PROPRIETA' DEL PROGETTO E REDEVANCES)

Invariato rispetto al contratto.

ARTICOLO 27 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n°62 recante il "Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R..

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni

ARTICOLO 28 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in Trieste Via Genova n°1,

MR 4/12

Caricato

eff

presso la propria sede legale.

ARTICOLO 29 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Società fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n°207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., la Società contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, la Società avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza della Società non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la Società avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri

dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso della Società non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale, o comunque sei mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°42 e in fogli n°21 di cui si compone fin qui.

p. LA SOCIETÀ

Mario Rappi

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., la Società dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART. 5 - Clausola di salvaguardia;

ART. 7 - Termini di adempimento e verifica di conformità;

ART. 18 - Pagamenti;

ART. 27 - Obblighi di condotta.

M.Rappi

Stavich

offici

P. LA SOCIETÀ

Maria Ruffo

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Giuseppe

L'UFFICIALE ROGANTE

Viviana Carozzo

ALLEGATO TECNICO (CIG: 0553696C61)

ARTICOLO 1

1.1 (ASSICURAZIONE DI QUALITÀ): invariato rispetto al contratto;

1.2. (PIANO DELLA QUALITA'): invariato rispetto al contratto.

1.3. (ATTESTATO DI CONFORMITA') invariato rispetto al contratto.

M. K. 2

K. K. K.

G. K.

Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

MR

PATTO DI INTEGRITA'

Relativo alla richiesta di offerta di prot. M_D GNAV 0722333 del 18/12/2013 e integrazioni successive

tra

il Ministero della Difesa *SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI*

1° REP. - 1^ DIVISIONE

e

la Ditta Fincantieri S.p.A (di seguito denominata Ditta), sede legale in Trieste, via Genova n. 1 P.IVA 00629440322, rappresentata dall' Ing. Marco Reggio in qualità di Procuratore Speciale

Alcunale

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione della gara.

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n.190, art.1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2014-2016 del Ministero della Difesa;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici",

off

MR

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Art. 2 - La ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

AMR

AMR

V. Lancia

effe

Art. 4 – Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente.

Art. 5 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Genova, 12 Maggio 2014

Per la ditta:
FINCANTIERI S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

(il procuratore speciale)

Mario Ruffo

(firma leggibile)

MR

Orlando

CFU